Sentenza del 06/11/2019 n. 28560 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

1. L'agenzia delle entrate notificava alla società E. Srl avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione di sanzioni a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, fruite in relazione al trasferimento di proprietà di terreni oggetto di atto di compravendita registrato il 23 luglio 2002. Il presupposto della revoca era costituito dalla mancata utilizzazione edificatoria nel quinquennio. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari respingeva il ricorso con sentenza che era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale ella Puglia.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente svolgendo due motivi. L'agenzia delle entrate non si è costituita.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in data 6 giugno 2019 ed ha allegato documentazione da cui di evince che ha aderito alla definizione agevolata in data 21 marzo 2017 ed ha pagato integralmente l'importo determinato da Equitalia s.p.a., per il che si impone la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza